



**Direzione Patrimonio Immobiliare
Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto
E.Q. Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali Comunali**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Affidamento del Servizio di riparazione e manutenzione attrezzature per la cura delle aree verdi presenti nelle sedi cimiteriali comunali, tramite accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023 – 2024/2025/2026

Indice generale

Articolo 1 - OGGETTO.....	3
Articolo 2 – AZIENDA AGGIUDICATRICE SEDE.....	3
Articolo 3 – DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO.....	3
Articolo 4 – DECORRENZA E DURATA.....	3
Articolo 5 – IMPORTO.....	4
Articolo 6 - REFERENTE DELL'APPALTATORE.....	4
Articolo 7 – PRESCRIZIONI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	4
Articolo 8 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE.....	5
Articolo 9 – GARANZIA PER VIZI.....	5
Articolo 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	5
Articolo 11 – PENALI.....	6
Articolo 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	6
Articolo 13 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....	6
Articolo 14 – GARANZIA DEFINITIVA.....	7
Articolo 15 – VERIFICA DI CONFORMITÀ'.....	7
Articolo 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	7
Articolo 17 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	8
Articolo 18 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP.....	8
Articolo 19 – REVISIONE PREZZI.....	8
Articolo 20– SUBAPPALTO.....	9
Articolo 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	9
Articolo 22 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS.....	9
Articolo 23 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010.....	9
Articolo 24 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	9
Articolo 25 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	9
Articolo 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
Articolo 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	10
Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI.....	10

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto la disciplina del servizio di riparazione e manutenzione delle attrezzature in uso per la cura delle aree verdi presenti nelle sedi cimiteriali, nella forma dell'accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, da acquisire mediante contratti attuativi e specifiche bollette d'ordine che si concretizzeranno nel periodo indicato al successivo articolo 3.

Si precisa che i corrispettivi di seguito indicati per ciascun anno sono puramente indicativi e non sono in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante in quanto gli interventi effettivamente ordinati saranno determinati in base alle specifiche e concrete esigenze via via manifestate dalle varie sedi cimiteriali.

L'elenco completo delle attrezzature è riportato nella tabella A) allegata al presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva tuttavia la facoltà di inserire nell'accordo quadro, successivamente all'individuazione dell'affidatario e in corso di esecuzione del contratto, eventuali interventi per attrezzature che dovessero essere nel frattempo acquisite in dotazione. Per gli interventi su tali attrezzature sarà richiesta apposita quotazione che, ove ritenuta congrua, verrà di volta in volta autorizzata.

Articolo 2 - AZIENDA AGGIUDICATRICE SEDE

La Sede/Officina di riparazione dove verranno consegnate e ritirate le attrezzature oggetto di guasto/manutenzione dovrà trovarsi nel Comune di Firenze o nel raggio massimo di 20 km dai confini Comunali dell'Amministrazione scrivente

Articolo 3 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le riparazioni, le manutenzioni delle attrezzature meccaniche e le attrezzature a motore endotermico ed elettrico destinate alla cura e al mantenimento delle aree verdi delle sedi cimiteriali.

In particolare il presente accordo prevede:

⌚ Riparazione di piccole attrezzature meccaniche o con motore endotermico o elettrico (motoseghe, tosaprato, tosasiepi, soffiatori, decespugliatori, motopompe, aspiratori, trivelle, generatori, ecc);

⌚ Manutenzione ordinaria di piccole attrezzature meccaniche, con motore endotermico o elettrico (motoseghe, tosaprato, tosasiepi, soffiatori, decespugliatori, motopompe, aspiratori, trivelle, generatori);

⌚ Riparazione di macchine operatrici;

⌚ Riparazione e manutenzione ordinaria di piccole e medie falciatrici;

⌚ Verifica e sistemazione dei sistemi di sicurezza sulle attrezzature meccaniche (falciatrici, attrezzi meccanici o a motore);

⌚ Piccoli lavori accessori per la manutenzione delle attrezzature.

Le prestazioni sono quelle tipiche per la riparazione e la manutenzione delle attrezzature per la cura del verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi prevalentemente a interventi di manutenzione ordinaria che formeranno oggetto dei successivi contratti attuativi la cui esecuzione verrà disposta mediante specifiche bollette d'ordine.

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Le caratteristiche tecniche sono dettagliate nella tabella A).

Articolo 4 - DECORRENZA E DURATA

L'accordo quadro avrà decorrenza dal 01/01/2024 o, se successiva, dalla data di stipula del relativo contratto e fino al 31/12/2026.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'esecuzione dell'accordo quadro, anche nelle more della stipula del contratto, qualora sussistano i presupposti di Legge. In tale ipotesi il termine di validità del contratto decorrerà dalla data del primo ordine e/o verbale di avvio esecuzione del contratto.

Tuttavia, potrà risolversi anticipatamente, rispetto alla predetta scadenza, a seguito del raggiungimento del limite massimo di spesa di cui al seguente articolo.

Articolo 5 - IMPORTO

L'importo dell'accordo quadro, inteso come tetto massimo di spesa, è pari ad € 15.000,00 oltre IVA di legge. Tale importo non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per l'Amministrazione comunale, pertanto, se alla scadenza del contratto non venisse raggiunto tale limite, l'affidatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

Gli interventi di riparazione eseguiti e nell'arco di validità contrattuale potranno pertanto risultare, a consuntivo, anche di importo inferiore alla cifra sopra indicata.

L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, con il quale avviare i successivi contratti attuativi e per la fissazione dei singoli interventi di riparazione.

Le percentuali di sconto offerte sono quelle risultanti dall'offerta economica presentata dall'offerente e sono comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativo l'intervento, ad esclusione della sola IVA. Esse rimangono fisse ed invariabili per l'intera durata dell'accordo quadro.

Considerato che l'appaltatore eseguirà gli interventi richiesti in luoghi ove non si svolge attività dell'Amministrazione, e comunque nel caso che gli interventi siano effettuati in luoghi dove si svolge attività dell'Amministrazione, questi sono qualificabili di breve durata ed a basso rischio, ai sensi del D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito in Legge n 98 del 09/08/2013 - non trova applicazione la disciplina dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo all'obbligatorietà della redazione del DUVRI, e pertanto non si evidenziano costi per la sicurezza.

Articolo 6 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare, al momento della stipula del contratto, un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguito nei confronti del Referente si intenderà eseguito all'appaltatore medesimo.

Articolo 7 - PRESCRIZIONI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'appaltatore è tenuto a:

- A. Diagnosticare il guasto entro 3 (tre) giorni dalla segnalazione di guasto.
- B. Comunicare preventivamente all'Ufficio, per il rilascio dell'autorizzazione, gli estremi del guasto (tipo di guasto, cause presunte, etc.) e l'entità economica degli interventi di riparazione da effettuare comprensiva dei ricambi da utilizzare.
- C. Applicare i tempi di lavoro ufficiali (se esistenti), nonchè indicare in fattura il codice dell'intervento con il relativo singolo tempo di lavoro.
- D. Comunicare preventivamente all'Ufficio, per il rilascio dell'autorizzazione, i lavori non previsti, la tariffa e relativo costo da conteggiare in economia.
- E. Utilizzare parti di ricambio originali che dovranno pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice. Previa autorizzazione dell'Ufficio, potranno essere impiegati per le riparazioni anche ricambi non originali di qualità equivalente al ricambio originale del fornitore / produttore ed, eccezionalmente anche quelli di recupero.
- F. Comunicare preventivamente all'Ufficio, per il rilascio dell'autorizzazione, il costo dei ricambi non originali nuovi che potranno essere impiegati per le riparazioni; eccezionalmente anche per quelli di recupero.
- G. Effettuare le riparazioni con ordine, metodo e cura in modo da conferire alle attrezzature in riparazione perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento, attenendosi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle case produttrici e modulando gli interventi in funzione del piano di intervento stabilito con l'Ufficio.
- Salvo diversi accordi scritti, dovranno essere rispettate le seguenti scadenze: piccola riparazione 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi / media e grande riparazione 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi. L'Ufficio dovrà essere informato tempestivamente e in ogni caso, per eventuali ritardi sui tempi concordati.
- H. Provvedere con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla contestazione a nuovo intervento di riparazione in garanzia, nel periodo minimo previsto (12 mesi), e comunque nel periodo indicato in offerta, nel caso in cui l'attrezzatura, restituita come riparata, ripresenti gli stessi difetti evidenziati in precedenza o altri, causati dall'intervento stesso.
- I. Garantire il servizio per almeno 15 gg. anche nel corso del mese di agosto, comunicando il periodo all'ufficio della EQ Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali, nel caso in cui l'affidamento comprenda tale mensilità.
- J. Provvedere quando ce ne sia la necessità, al ritiro dell'attrezzatura guasta, mediante l'utilizzo di personale e mezzi propri o per proprio conto (l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare il trasporto dell'attrezzatura da riparare a proprio carico).
- K. Provvedere alla riparazione delle attrezzature guaste nel luogo stesso in cui si trovino, qualora questo sia possibile avendo cura, al fine di eliminare eventuali "interferenze", di delimitare la zona di lavoro, con opportune segnalazioni e inibire l'ingresso a tale zona al personale non autorizzato.
- L. Indicare il nominativo di uno o più referenti per i contatti con l'Amministrazione Comunale.

M. Allegare a ciascuna fattura la relativa nota attuativa d'ordine emessa dalla EQ Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali Comunali per l'intervento, debitamente compilata nel contenuto, nonché copia della parte di listino relativa ai ricambi utilizzati, per il riscontro della corrispondenza dello sconto applicato.

Articolo 8 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE

L'Amministrazione, durante tutto l'arco di durata dell'accordo quadro, verificherà il corretto svolgimento degli interventi di riparazione e manutenzione nonché il corretto adempimento di tutte le clausole di Legge.

I ricambi ed i materiali forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche stabilite e gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte e garantiti. Per accertarsi di ciò, oltre al controllo effettuato dall'incaricato dell'Amministrazione, potranno essere eseguite apposite analisi, perizie, collaudi. Nell'eventualità che a seguito di detti collaudi o perizie i ricambi utilizzati non corrispondessero alle caratteristiche concordate o venissero riscontrate deficienze qualitative o di altro genere, l'Amministrazione avrà facoltà di sospendere i relativi pagamenti, rescindere il contratto, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto o azione spettanti al Comune, compreso il risarcimento dei danni subiti.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di applicare la penale prevista al successivo articolo 11.

Articolo 9 - GARANZIA PER VIZI

L'appaltatore è tenuto a garantire che gli interventi siano effettuati a regola d'arte e che i pezzi di ricambio utilizzati siano immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c.

L'accettazione degli interventi da parte dell'Amministrazione non solleva l'appaltatore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni anche occulti dell'intervento, seppure non rilevati all'atto della riconsegna dell'attrezzatura riparata, ma accertati in seguito.

In caso di accertamento di vizi, difformità o difetti qualitativi di qualsiasi genere, l'Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dall'accertamento farà presente per iscritto all'appaltatore i vizi rilevati e, previo contraddittorio, avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 1492 c.c. di richiedere all'appaltatore la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o la sostituzione dei pezzi di ricambio, a seconda della gravità del vizio accertato. Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di applicare le penali previste dal successivo articolo 11.

L'appaltatore avrà comunque l'obbligo di sostituire i pezzi di ricambio riconosciuti viziati e di effettuare gli interventi di sostituzione a propria cura e spese entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.

Qualora l'Amministrazione ritenesse di accettare, anche parzialmente, gli articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni.

Articolo 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto all'esecuzione di quanto prevede il presente capitolato con la migliore diligenza ed attenzione.

L'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

Nell'esecuzione del presente appalto l'appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Articolo 11 - PENALI

L'Amministrazione provvederà, previa contestazione all'appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze delle prescrizioni fissate:

1. ritardata scadenza dell'intervento di riparazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 comma G del presente capitolato: applicazione di una penale pari al 2% dell'importo di ciascun ordinativo per ogni giorno di ritardo.
2. vizi, difformità o difetti qualitativi/quantitativi di qualsiasi genere di cui all'art.7 comma E del presente capitolato: applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ciascun vizio rilevato;
3. € 50,00 per ogni giorni di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 7 comma H del presente capitolato.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui al successivo art. 14.

Come specificato dal successivo art. 17, qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Articolo 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 6 lett.d) del D.Lgs. 36/2023.

In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 17, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Articolo 13 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, alla cui esecuzione l'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, con facoltà di estendere o ridurre le prestazioni del contratto fino alla misura del quinto d'obbligo, ferme restando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stipulato.

In ogni caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che la medesima abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura degli interventi in oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

Qualora ne ricorrano i presupposti è possibile ricorrere all'istituto di cui all'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 14 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.Lgs 36/2023, pari al 5 % dell'ammontare dell'accordo quadro.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di preventivo, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 15 – VERIFICA DI CONFORMITÀ'

Il R.U.P. procederà alla verifica di conformità in merito al corretto adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 comma 1) del D.Lgs. 36/2023.

Al termine dell'appalto il R.U.P. rilascerà il certificato di verifica di conformità definitiva qualora risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Articolo 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento degli interventi relativi a ciascuna bolletta d'ordine sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto, incluso la parte relativa ai singoli ordinativi, saranno gestiti dal Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto – E.Q. Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali Comunali – Via Bolognese n. 449 – 50139 Firenze.

Il pagamento in favore dell'appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

Al fine di permettere una solerte gestione delle procedure amministrative inerenti la liquidazione, le fatture devono riportare:

- codice IPA: **2AEDD5**
- codice CIG corretto e comunicato dall'ufficio. Il CIG deve essere indicato nel campo <CodiceCig> evitando di inserire il predetto dato in altri campi;
- corretta indicazione dell'esigibilità dell'iva: "scissione dei pagamenti";
- il conto corrente di cui alla Legge n. 136/2010 con l'indicazione dell'IBAN;
- gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Il pagamento delle fatture relative a ciascun ordine avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:

Comune di Firenze - Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto – Via Bolognese n.449 50139 Firenze
CF/ P.IVA 01307110484.

Le fatture dovranno essere inviate all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it.

Il pagamento è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Articolo 17 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- b) perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 21;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 25.
- l) mancata sostituzione del prodotto "fuori produzione" o non conformità di quello presentato secondo quanto previsto all'art. 8.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023.

Articolo 18 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs.159/2011, l'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato art. 123 comma 2.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

Articolo 19 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 è ammessa la revisione dei prezzi purché non alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro e si attivano, come previsto dall'art. 60 comma 2 del D.Lgs 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura del 80% della variazione stessa.

La richiesta di revisione dei prezzi è motivata. L'adeguamento dei prezzi è subordinato all'espletamento di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi contenuti nella richiesta di revisione e decorre, ove accettato dalla controparte, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 20– SUBAPPALTO

Con riferimento alle singole forniture è consentito il ricorso al subappalto purché indicato in sede di preventivo e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante. Si applica a tal proposito l'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) come modificato dal DPR 81/2023. E' altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

Articolo 22 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

Articolo 23 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall'Amministrazione.

Articolo 24 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014..

Il presente Capitolato Speciale di Appalto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

Articolo 25 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018) esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento dell'appalto e alla successiva gestione del contratto; i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.Lgs. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara.

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

Articolo 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Giuseppina Bitossi

TABELLA A**ELENCO ATTREZZATURE**

L'elenco allegato è puramente indicativo. Ci si riserva la possibilità di incrementare o diminuire le attrezzature o diversificare la tipologia in qualsiasi momento.

	Tipologia	Marca	Modello
1.	Soffiatore	STIHL	BR350
2.	Soffiatore	STIHL	BR350
3.	Soffiatore	STIHL	BR350
4.	Soffiatore	STIHL	BR350
5.	Soffiatore	STIHL	BR400
6.	Soffiatore	STIHL	BR400
7.	Soffiatore	STIHL	BR550
8.	Soffiatore	STIHL	BGA 86
9.	Decesp	STIHL	460 C/L
10.	Decesp	STIHL	460 C/L
11.	Decesp	STIHL	FS130R
12.	Decesp	STIHL	FS 460 C
13.	Decesp	STIHL	FS 460 C
14.	Decesp	STIHL	FS 460 C
15.	Decesp	STIHL	FS 460 C
16.	Decesp	STIHL	FS 460 C
17.	Decesp	STIHL	FS 460 C
18.	Decesp	STIHL	FS 460 C
19.	Decesp	STIHL	FSA 135R
20.	Tosasierpi corto	STIHL	HS60V
21.	Tosasierpi lungo	STIHL	HL 95/k
22.	Tosasierpi lungo	STIHL	KM130R
23.	Rasaerba	STIHL	RM 4,0 RTP
24.	Motosega	STIHL	MSA 161 T
25.	Soffiatore	MAKITA	EB7660TH
26.	Soffiatore	MAKITA	EB7660TH
27.	Decesp	MAKITA	BBC5700
28.	Decesp	MAKITA	BBC5700
29.	Decesp	MAKITA	BBC5700
30.	Decesp	MAKITA	EM3400L
31.	Decesp	MAKITA	EM3400L
32.	Rasaerba	SNAPPER	NX40
33.	Rasaerba	SNAPPER	NX40
34.	Rasaerba	SNAPPER	NX40
35.	Rasaerba	SNAPPER	NX40
36.	Decesp	KAWASAKY	TJ45E
37.	Decesp	KAWASAKY	TJ45E
38.	Soffiatore	SHINDAIWA	EB8520
39.	Decesp	SHINDAIWA	B450
40.	Decesp	SHINDAIWA	B450
41.	Decesp	SHINDAIWA	B450
42.	Decesp	SHINDAIWA	B450
43.	Decesp	SHINDAIWA	B450
44.	Decesp	SHINDAIWA	B450
45.	Decesp	SHINDAIWA	B450
46.	Rasaerba	OREC	GR537 PRO
47.	Trinciaerba	OREC	HR802
48.	Trinciaerba	BENASSI TR 500	950E
49.	Trincia per tratt	AGRIMASTER	
50.	Motocolt	S.E.P.	810
51.	Tosasierpi	OLEOMAC	HT27

